

**REGOLAMENTO (CE) N. 616/2007 DELLA COMMISSIONE****del 4 giugno 2007****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità degli accordi sotto forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni previste, per quanto riguarda il pollame, nell'elenco comunitario CXL allegato al GATT 1994, approvate dalla decisione 2007/360/CE, la Comunità deve aprire contingenti tariffari per l'importazione di alcuni quantitativi di prodotti del settore del pollame. Gran parte di questi quantitativi è assegnata al Brasile e alla Thailandia e la parte rimanente ad altri paesi terzi.
- (2) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁴⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 533/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

▼B

- (3) Per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno, per i maggiori quantitativi di prodotti soggetti ai contingenti tariffari, suddividere in più sottoperiodi il periodo contingente compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.
- (4) Il regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativo all'attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 31 maggio 2007. Per garantire la continuità delle importazioni di pollame nella Comunità occorre prevedere alcune misure transitorie per il periodo dal 31 maggio 2007 al 30 giugno 2007.
- (5) I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.
- (6) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è opportuno, da un lato, tenere conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e, dall'altro, evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. I quantitativi dei contingenti di importazione che devono essere aperti sono equivalenti alle importazioni comunitarie totali di pollame. I trasformatori di pollame devono pertanto poter accedere al regime indipendentemente dalle attività esercitate negli scambi con i paesi terzi e devono poter richiedere titoli di importazione. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime di cui trattasi nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.
- (7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione.
- (8) Nell'interesse degli operatori occorre disporre che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo successivo.

⁽¹⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1.

▼B

- (9) L'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito di alcuni contingenti aperti dal presente regolamento deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità brasiliane e thailandesi a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.
- (10) Tenendo conto del fatto che il periodo e i sottoperiodi contingenziali cominciano il 1° luglio 2007 e che le domande di titoli devono essere presentate anteriormente a tale data, occorre prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra la Comunità e il Brasile e la Comunità e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile, i numeri di ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1. Eccezion fatta per il gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingenziale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

- a) 30 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 20 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. Il quantitativo annuo fissato per il gruppo 3 non è suddiviso in sottoperiodi.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

▼M3

3. I quantitativi annui stabiliti per il gruppo 5 sono gestiti in una prima fase assegnando i diritti all'importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli d'importazione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della sua prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato, durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 50 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ o preparazioni del codice NC 0210 99 39.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda il gruppo 5, il richiedente di un diritto di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato almeno 250 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di preparazioni di cui al codice NC 0210 99 39 durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

La domanda di titolo reca l'indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingente, il richiedente può fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui al codice NC 0207 o NC 0210, in preparazioni di pollame di cui al codice NC 1602, contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 10 00 contenenti esclusivamente carne di pollame.

Ai fini del presente paragrafo, per «trasformatore» si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell'IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l'attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

3. Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

▼ M3

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri dei gruppi 3, 6 e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande relative ciascuna ad un solo paese d'origine sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

5. Per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, la domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato.

Tuttavia:

a) per i gruppi 2 e 3, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo o di diritti di importazione è pari al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato;

▼ C1

b) per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui verte la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

▼ M3

Per il gruppo 5 le domande di diritti di importazione devono essere pari ad un minimo di 100 tonnellate e ad un massimo del 10 % del quantitativo disponibile per il contingente interessato nel sottoperiodo di cui trattasi.

6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «si» è contrassegnata con una crocetta.

7. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

I titoli per i prodotti dei gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

Articolo 5

1. La domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingente.

Tuttavia, la domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 relativa al sottoperiodo avente inizio il 1° luglio 2011 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del maggio 2011.

▼ M3

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. per i gruppi diversi dal gruppo 5. Tuttavia, per le domande di titolo relative ai gruppi 1, 4 e 7, la cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg. e per le domande di diritto di importazione per il gruppo 5 la cauzione è fissata a 6 EUR/100 kg.

3. Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

4. I diritti di importazione sono concessi e i titoli sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande ed entro l'ultimo giorno dello stesso mese. I diritti di importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo di importazione e non sono trasferibili.

5. Per il gruppo 5, il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione. Per questo gruppo i titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

Per il gruppo 5 l'operatore costituisce una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. al momento del rilascio del titolo di importazione. Ogni titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti ed una parte proporzionale della cauzione costituita per i diritti di importazione conformemente al paragrafo 2 viene immediatamente svincolata.

6. Le domande di titoli di importazione corrispondono al quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Quest'obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) per tutti i gruppi tranne il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo al mese di presentazione delle domande, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato;
- b) per il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun sottoperiodo, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale sottoperiodo.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

▼ M3

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

- a) una prima volta unitamente alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda le domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo continentale annuo;
- b) una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

Per il gruppo 3, la comunicazione di cui alla lettera a), primo comma, non si applica.

4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo e per origine.

▼ B*Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

▼ M3

Tuttavia, per il gruppo 5 i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione⁽¹⁾. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno di questo stesso periodo contingente.

▼ B

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

▼B*Articolo 8*

1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4 e 7) e thailandesi (per i gruppi 2 e 5) in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 e 8.

Articolo 9

A titolo provvisorio, alle importazioni dei prodotti dei codici 0210 99 39, 1602 32 19 e 1602 31, effettuate tra il 31 maggio e il 30 giugno 2007, continuano ad applicarsi i diritti tariffari in vigore il 30 maggio 2007.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***Carni di pollame salate o in salamoia (*)**

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	1	09.4211	ex 0210 99 39	15,4	170 807
Thailandia	2	09.4212	ex 0210 99 39	15,4	92 610
Altri	3	09.4213	ex 0210 99 39	15,4	828

(*) Il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia pollame di cui al codice NC 0207.

Preparazioni di carni di pollo

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	4	09.4214	1602 32 19	8	79 477
Thailandia	5	09.4215	1602 32 19	8	160 033
Altri	6	09.4216	1602 32 19	8	11 443

Tacchino

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	7	09.4217	1602 31	8,5	92 300
Altri	8	09.4218	1602 31	8,5	11 596

▼B*ALLEGATO II*

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma:

<i>in bulgare:</i>	Регламент (EO) № 616/2007.
<i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 616/2007.
<i>in ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 616/2007.
<i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 616/2007.
<i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 616/2007.
<i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 616/2007.
<i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
<i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 616/2007.
<i>in francese:</i>	Règlement (CE) nº 616/2007.
<i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 616/2007.
<i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 616/2007.
<i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.
<i>in ungherese:</i>	616/2007/EK rendelet.
<i>in maltese:</i>	Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Verordening (EG) nr. 616/2007.
<i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.
<i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 616/2007.
<i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 616/2007.
<i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 616/2007.
<i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 616/2007.
<i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 616/2007.
<i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 616/2007.

▼M1

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:

<i>In bulgare:</i>	Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (EO) № 616/2007 <i>B deŭctŭve om ...</i>
<i>In spagnolo:</i>	reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) nº 616/2007 <i>Válida desde el ...</i>
<i>In ceco:</i>	Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007 <i>Platné ode dne ...</i>
<i>In danese:</i>	Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007 <i>Gyldig fra den ...</i>
<i>In tedesco:</i>	Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 <i>Gültig ab dem ...</i>
<i>In estone:</i>	ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamise vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007 <i>Kehitib alates ...</i>

▼ M1

<i>In greco:</i>	μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 <i>Ισχύει από ...</i>
<i>In inglese:</i>	reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007 <i>valid from ...</i>
<i>In francese:</i>	réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) n° 616/2007 <i>Valable à partir du ...</i>
<i>In italiano:</i>	riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007 <i>Valido a decorrere dal ...</i>
<i>In lettone:</i>	Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007 <i>Piemērojams no ...</i>
<i>In lituano:</i>	BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007 <i>Galioja nuo ...</i>
<i>In ungherese:</i>	A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés <i>Érvényesség kezdete ...</i>
<i>In maltese:</i>	Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007 <i>Valida mid-data ...</i>
<i>In neerlandese:</i>	Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007 <i>Geldig vanaf ...</i>
<i>In polacco:</i>	Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007 <i>Ważne od dnia [...] r.</i>
<i>In portoghese:</i>	Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.º 616/2007 <i>Válida a partir de ...</i>
<i>In rumeno:</i>	reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007 <i>Valabil de la ...</i>
<i>In slovacco:</i>	Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 <i>Platné od ...</i>
<i>In sloveno:</i>	Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 <i>Velja od ...</i>
<i>In finlandese:</i>	Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus <i>Voimassa alkaen ...</i>
<i>In svedese:</i>	Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007 <i>Giltig fr.o.m. ...</i>

▼B

C. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, terzo comma:

<i>in bulgare:</i>	Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.
<i>in spagnolo:</i>	No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) nº 616/2007.
<i>in ceco:</i>	Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.
<i>in danese:</i>	Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.
<i>in tedesco:</i>	Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.
<i>in estone:</i>	Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.
<i>in greco:</i>	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
<i>in inglese:</i>	Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.
<i>in francese:</i>	N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) n° 616/2007.
<i>in italiano:</i>	da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.
<i>in lettone:</i>	Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.
<i>in lituano:</i>	Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.
<i>in ungherese:</i>	Nem alkalmazandó a Brazíliaból és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.
<i>in maltese:</i>	Ma jistax jintuza għall-prodotti ta' origini mill-Brazil u mit-Tajlandja, b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.
<i>in polacco:</i>	Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.
<i>in portoghese:</i>	Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.º 616/2007.
<i>in rumeno:</i>	Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.
<i>in slovacco:</i>	Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.
<i>in sloveno:</i>	V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.
<i>in finlandese:</i>	Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

▼B

in svedese: Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, quarto comma:

in bulgaro: Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

in spagnolo: No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) nº 616/2007.

in ceco: Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

in danese: Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

in tedesco: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

in estone: Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

in greco: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

in inglese: Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

in francese: N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) nº 616/2007.

in italiano: da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

in lettone: Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

in lituano: Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

in ungherese: Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

in maltese: Ma jistax jintuza għall-prodotti ta' oriġini mill-Brazil, b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

in neerlandese: Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

in polacco: Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

in portoghese: Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.º 616/2007.

in rumeno: Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

in slovacco: Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

in sloveno: V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

in finlandese: Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

in svedese: Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.